

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

Art. 9

(Erogazione di risorse agli enti locali)

1. Nelle more dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 59, della legge regionale 25/2016, per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1608 (Individuazione delle quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da assicurare a favore del bilancio statale e regionale. Modifica DGR 279/2016).